

DECISIONE (UE) 2015/1872 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 6 ottobre 2015****concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea («il Fondo») mira a consentire all'Unione di rispondere in maniera rapida, efficace e flessibile a situazioni di emergenza e a dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi.
- (2) Il Fondo non deve superare il massimale annuo di 500 milioni di EUR (a prezzi 2011) come disposto dall'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) La Bulgaria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in relazione alle condizioni invernali avverse.
- (4) La Grecia ha presentato due domande di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.
- (5) La Commissione ha concluso che le domande soddisfano le condizioni per la concessione del sostegno del Fondo previste dal regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (6) È quindi opportuno mobilitare il Fondo per fornire un contributo finanziario corrispondente all'intero importo di 16 274 765 EUR in relazione alle domande presentate dalla Bulgaria e dalla Grecia.
- (7) Vi è margine per una riassegnazione di stanziamenti a norma della seconda frase del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013. Gli stanziamenti per gli anticipi relativi all'esercizio 2015 sono stati utilizzati, in misura molto limitata, per le tre domande oggetto della presente decisione, per le quali rimane da pagare un saldo di 14 647 288 EUR. Di conseguenza, l'importo della mobilitazione sarà finanziato integralmente dalla redistribuzione degli stanziamenti per gli anticipi disponibili nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2015 e non sono necessari stanziamenti supplementari.
- (8) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2015, una somma pari a 16 274 765 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

